

Evita la bancarotta con la “salva suicidi”

GIOIA TAURO. Il Tribunale di Palmi, in composizione collegiale, con la sentenza n. 21/2024 del 6 novembre, pubblicata il giorno successivo, ha accolto il ricorso per la liquidazione controllata da sovraindebitamento proposto dall'avv. Glenda Prochilo procedendo allo stralcio di 787 mila euro di debiti con il fisco. La ditta individuale F.F., operante nel comune di Gioia Tauro, costituita nel 2008 e cessata nel 2016, aveva maturato diversi debiti con lo Stato pari a 787 mila euro vantati da Agenzia Entrate Riscossione nonché debiti nei confronti di altri creditori privati relativi a forniture varie per l'attività lavorativa svolta. Stante la situazione di sovraindebitamento in cui era incorsa, ossia di manifesto oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, il Tribunale, verificando le reali e modeste disponibilità della ditta individuale F.F., ha consentito l'apertura della liquidazione controllata al fine dello stralcio di tutti i debiti contratti, dichiarando inefficaci le trattenute a titolo di finanziamenti e di cessioni del quinto in corso, così da effettuare il ripristino della propria posizione personale senza alcuna pendenza erariale e creditoria privata. L'avv. Prochilo, soddisfatta dell'accoglimento del ricorso sulla base della gravità della situazione debitoria della cliente, rileva che tali tipi di procedure consentono alle persone fisiche (consumatori, professionisti, altri lavoratori autonomi) nonché anche alle imprese, di liberarsi di tutti i debiti che sussistono al momento della presentazione della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, conseguendo il vantaggio di risollevarne la situazione economica e personale di chi vi accede. La finalità della normativa in materia (Legge n. 3/2012 - nota anche come legge “anti-suicidi”) è infatti aiutare cittadini, famiglie ed imprenditori ad uscire da gravi e spiacevoli situazioni debitorie apparentemente senza via d'uscita. Da parte sua, l'organismo di composizione della crisi OCC - Commercialisti Palmi, rappresentato dalla referente, prof. Bruna Morabito, ha specificato che le procedure di sovraindebitamento, tra cui anche la liquidazione controllata, devono essere presentate tramite l'OCC al Tribunale territorialmente competente, svolgendo anche una funzione di ausilio con il Giudice. Il debitore, assistito dai propri legali, ha presentato istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata all'OCC Commercialisti Palmi e, contestualmente, ha richiesto la nomina di un gestore, iscritto nell'elenco tenuto dal ministero della Giustizia. Morabito precisa che «il gestore ha redatto la relazione, allegata al ricorso, con la quale è stata attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione presentata e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Il gestore, confermato nel ruolo di liquidatore, con decreto di apertura della liquidazione controllata, dovrà eseguire la liquidazione del patrimonio del debitore. La procedura – continua – rimarrà aperta fino a completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, e in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura della procedura. Decorso tale termine il debitore otterrà il beneficio della esdebitazione, ossia il debitore sarà liberato dai debiti rimasti insoddisfatti al termine della procedura di liquidazione controllata».

Domenico Latino